

ORIENTAMENTI E NORME PER I MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE EUCARISTICA

L'Eucaristia, massimo dei doni lasciati da Cristo Signore alla sua Chiesa, esige una conoscenza sempre più approfondita e una partecipazione sempre più viva alla sua efficacia di salvezza. Per favorire e facilitare la possibilità di accostarsi alla santa Comunione, sono stati istituiti i ministri straordinari della Comunione Eucaristica. Il documento dove viene presentata in modo specifico l'identità del ministro straordinario della Comunione Eucaristica è l'Istruzione della Santa Sede *Immensae caritatis*, emanata il 29 gennaio 1973¹.

In questo documento vengono definiti con maggior precisione i compiti dei "ministri straordinari della Comunione", già definiti dall'Istruzione *Fidei custos* del 30 aprile 1969, recepiti nel 1983 dal *Codice di Diritto Canonico*. Va ancora fatto notare che sia nel Pontificale Romano², sia nelle premesse al Messale Romano e al sacramento dell'Unzione degli infermi³ viene in modo particolare ribadita l'importanza di questo ministero e il suo collegamento con il sacramento dell'Eucaristia e con la cura pastorale dei malati.

L'istituzione di questi ministri "straordinari" ha quindi lo scopo di provvedere alle circostanze nelle quali manchi un sufficiente numero di ministri *ordinari* (Vescovi, presbiteri, diaconi) o straordinari *istituiti* (accoliti) per la distribuzione della santa Comunione e cioè, come precisa l'Istruzione *Immensae caritatis*:

- durante la celebrazione della Messa, *a motivo di un grande affollamento dei fedeli oppure per qualche particolare difficoltà in cui venga a trovarsi il celebrante;*
- fuori della celebrazione della Messa, *quando, per le distanze dei luoghi, è difficile portare le sacre Specie, soprattutto in forma di Viatico, agli ammalati che si trovino in pericolo di morte, oppure quando il numero degli infermi, soprattutto negli ospedali o in istituti simili, richieda l'opera di più ministri.*

*Pertanto – prosegue la stessa Istruzione – affinché i fedeli, che sono in stato di grazia e hanno retta e pia intenzione di accostarsi al convito eucaristico, **non siano privati dell'aiuto e del conforto di questo Sacramento, il Sommo Pontefice ha ritenuto opportuno istituire ministri straordinari che possano distribuire ai fedeli la santa Comunione, alle seguenti precise condizioni:***

1. *è data facoltà agli Ordinari dei luoghi di consentire che persone idonee, individualmente scelte, possano, in qualità di ministri straordinari, in singole circostanze o anche per un periodo di tempo definito, oppure anche permanentemente in caso di necessità, distribuire il pane eucaristico sia agli altri fedeli e portarlo agli ammalati nelle loro case, quando:*

- a) *manchino il sacerdote, il diacono e l'accolito;*
- b) *i medesimi siano impediti di distribuire la santa Comunione a motivo di altro ministero pastorale, per malattia e per età avanzata;*

il numero dei fedeli che desiderano accostarsi alla santa Comunione sia tale da far prolungare eccessivamente la celebrazione della Messa o la distribuzione della Comunione fuori dalla Messa [...].

Poiché queste facoltà sono concesse unicamente per il bene spirituale dei fedeli e per i casi di vera necessità, i sacerdoti debbono tenere presente che tali facoltà non li

dispensano dall'ufficio di distribuire l'Eucaristia ai fedeli *che legittimamente chiedono di riceverla e, in modo particolare, dall'ufficio di portarla e amministrarla agli ammalati*⁴.

Questo ministero richiede una specifica preparazione pastorale e liturgica, come ancora precisa il *Pontificale Romano*:

*Anche questo ministero straordinario richiede una preparazione pastorale e liturgica nella quale si porrà in luce il vincolo che esiste fra il malato e il mistero di Cristo sofferente, fra l'assemblea radunata nel giorno del Signore e la vittoria pasquale sulla morte e sul male, fra l'effusione dello Spirito e l'annuncio ai fratelli della lieta novella di liberazione e di guarigione*⁵.

Le indicazioni per la visita e la Comunione agli infermi prevedono espressamente:

*I pastori d'anime abbiano cura che agli infermi e ai vecchi, anche se non sono gravemente malati e non si trovano in pericolo di morte, sia data la possibilità di ricevere spesso, e, specialmente nel tempo pasquale, anche tutti i giorni, la Comunione Eucaristica*⁶.

¹ S. CONGREGAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istr. *Immensae caritatis* (29 gennaio 1973).

² PONTIFICALE ROMANO, *Istituzione dei ministeri, Consacrazione delle vergini, Benedizione abbaziale*, pag. 148.

³ MESSALE ROMANO², Principi e Norme per l'uso del Messale Romano, n. 68; RITUALE ROMANO, Sacramento dell'Unzione e cura pastorale degli infermi, Premesse, n. 29.

⁴ Istr. *Immensae caritatis*, 1, I e VI.

⁵ PONTIFICALE ROMANO, *Istituzione dei ministeri ...*, Premesse, pag. 15.